



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO**

SEZIONE 06 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

**VIA CREMONA 6 C/O ASSOCIAZIONE  
ALESSANDRIA GLOBOCONSUMATORI  
ONLUS  
15121 ALESSANDRIA  
AL**

---

Comunicazione di cancelleria

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: -----

**RITO ORDINARIO**

*Altre ipotesi di responsabilit  Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)*

Giudice: **FAIETTI MARINA**

Depositata Sentenza Numero:

in data : **22/07/2020**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

Difeso da:

*Convenuto Principale*

**COMUNE DI MILANO**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Milano 05/08/2020

  
IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione VI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Marina Faietti sez. VI, in persona della dott.ssa Marina Faietti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al NRG ad oggetto:  
opposizione a sanzione amministrativa - Ingiunzione di pagamento ex  
art. 32 D.lgs n. 150/2011, vertente

tra

elettivamente

domiciliato ad Alessandria, in via Cremona 6, presso la sede della  
Associazione Globoconsumatori Onlus, che in persona del dott.

Mario Gatto, lo rappresenta e difende, giusta delega in atti

**PARTÈ ATTRICE OPPONENTE**

nei confronti di

COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158) in persona del Sindaco in  
carica, elettivamente domiciliato a Milano, alla via Leopardi n. 10,  
presso lo studio dell' avv. Marcella Coccanari che unitamente all'avv.  
Daniela Arboletto, lo rappresenta e difende per procura generale  
alle liti depositata in atti

**PARTÈ CONVENUTA OPPOSTA**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

SENTENZA

**ANNO 2020**

RUOLO GENERALE

N. \_\_\_\_\_

REPERTORIO

N. \_\_\_\_\_

DEPOSITATA IL

07/01/2020

1-98

Per parte opponente: come concluso in atti ossia: "Voglia l'On.le Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria richiesta, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 20180430094920002178565, fissata con decreto la comparizione delle parti, accogliere la presente opposizione per i motivi in essa esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione deduzione disattesa, dichiarare il convenuto, Comune di Milano, Direzione Bilancio ed Entrate Area Riscossione Unità Riscossione Coattiva Ufficio Verbali e Sanzioni Amministrative al Codice della Strada, responsabile per i fatti di cui alla narrativa e per l'effetto condannare lo stesso all'annullamento del verbale nr VE002357372015 notificato il 01/04/2015 e quindi al discarico dell'ingiunzione di pagamento nr riconoscendo all'attore le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi. Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, eccepire, formulare istanze istruttorie, formulare capitoli di prova, indicare testi nei prefiggendi termini di legge. Con vittoria di spese, diritti e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge. Salvo ogni diritto".

Per parte opposta: come concluso nella comparsa di costituzione e risposta ossia "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis rejectis*,

-rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione n. 20180430094920002178565. Con riserva di ulteriormente dedurre e motivare nei termini di legge e con i mezzi istruttori che si renderanno necessari. Salvo ogni altro diritto. Spese e competenze professionali di questo grado di giudizio, rifusi".

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ex art. 32 DLgs. n. 150/2011 ... proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento n.

-2-111

20180430094920002178565 emessa dal Comune di Milano, in data 1.03.2019, in relazione al verbale di accertamento di infrazione n. VE002357372015 elevato con riferimento a violazioni al codice della strada in relazione al veicolo targato \_\_\_\_\_ per il complessivo importo di € 463,00 comprensivo di maggiorazioni e spese di notifica.

Allegava l'attore opponente di aver provveduto al pagamento del verbale sottoscritto all'ingiunzione di pagamento ad esclusione delle sole spese di accertamento e notifica, come da ricevuta postale che produceva. Contestava, pertanto, la somma richiesta nel provvedimento opposto sul presupposto di aver provveduto al pagamento della sanzione nei termini di legge, con ciò estinguendo l'obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria non ritenendo legittimo che l'omessa oblazione delle spese di notifica potesse assimilarsi al mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinando la formazione del titolo esecutivo per una somma pressochè raddoppiata pur dedotta la somma già pagata. Concludeva rassegnando le conclusioni riportate all'epigrafe.

Si costituiva il Comune di Milano, insistendo, per il rigetto dell'opposizione rilevando che il pagamento dovesse essere effettuato in modo integrale, comprensivo anche delle spese di notifica.

All'udienza fissata per la comparizione parti, la causa, istruita solo in via documentale, veniva trattenuta in decisione.

La domanda risulta fondata e pertanto può trovare accoglimento nei limiti della motivazione che segue.

Il Comune di Milano ha fornito prova della notificazione del verbale n. VE002357372015 a mezzo posta a mani del portiere in assenza del destinatario e delle persone abilitate, il 1.04.2015, con invio della CAN (comunicazione di avvenuta notifica). L'opponente ha fornito prova di aver provveduto al pagamento della sanzione di € 286,00 il

- 3 - *YAT*

15.04.2015, ossia nel minimo edittale oltre i cinque giorni dalla notifica del verbale (che avrebbe consentito una ulteriore riduzione del 30% dell'importo del minimo edittale) ma comunque entro il termine di sessanta giorni, posto che nella copia del verbale di accertamento, sotteso alla ingiunzione di pagamento, prodotto dalla Amministrazione resistente, l'importo richiesto per il pagamento in misura ridotta era indicato in € 299,64 di cui € 13,64 per spese di notifica del verbale.

In via preliminare deve osservarsi che l'ingiunzione di pagamento, è atto amministrativo di natura complessa, che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, per mezzo del quale l'Amministrazione procedente accerta la pretesa patrimoniale e gli accessori, intimando il pagamento della somma dovuta sotto pena degli atti esecutivi. Inoltre l'opposizione dell'ingiunzione di pagamento dà luogo ad un giudizio di cognizione volto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata ed a ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere in executive dalla Pubblica Amministrazione, in cui l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale ma non in senso sostanziale, dovendo l'Amministrazione provare la fondatezza della sua pretesa, e l'opponente limitarsi all'allegazione dei fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della pretesa medesima. (sul punto Cass. civ., n. 14051/2006).

Ciò posto, in ordine al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, l'art. 202 del c.d.s. al primo comma stabilisce che: " Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione..." (capoverso introdotto con il c.d. "Decreto del fare" pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della

- h -

legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ancora in vigore).

Decorsi cinque giorni dalla notifica del verbale, è quindi consentito il pagamento in misura ridotta ma solo entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, nel minimo edittale, come avvenuto nel caso di specie.

L'art. 202 del codice stradale indicato deve leggersi in coordinazione con la disposizione di cui all'art. 203, comma 3, del c.d.s., che prevede che: "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale...(..)...costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento." Orbene nella fattispecie che ci occupa risulta che l'opponente abbia effettuato il pagamento nel minimo edittale nei termini di legge, omettendo tuttavia di corrispondere le spese di accertamento e di notifica per l'importo di € 13,64.

Sulla questione in oggetto in giurisprudenza si rilevano due differenti orientamenti.

Il primo ritiene che "...le spese postali sostenute dall'Amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 del codice della strada, il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza" ( Cass. n. 14181/2012)

Un secondo orientamento, relativamente più recente, ritiene invece che "...il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per violazione al codice stradale, effettuato nell'ammontare indicato dall'Amministrazione a titolo di sanzione, esclude l'addebito del

-5-10

maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, cod. strada, ancorché non risultino pagate le spese del procedimento sanzionatorio (nella specie, spese postali), che l'Amministrazione può esigere separatamente.." (Cass. n. 9507/2014).

Ritiene questo giudicante di aderire a questo secondo orientamento, con la conseguenza che in una ipotesi come quella di specie, in cui la sanzione amministrativa è stata corrisposta in modo corretto e nel termine previsto, non sussiste il diritto dell'Amministrazione Comunale di procedere al recupero della somma corrispondente alla metà del massimo edittale per non essere state versate le spese di notifica del verbale, non potendosi considerare queste ultime parte integrante della sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti la pronuncia della Suprema Corte, da ultimo richiamata, ritiene che il comma 1 dell'art. 202 del c.d.s., nello statuire che in caso di omesso pagamento entro i sessanta giorni la sanzione da iscrivere a ruolo sia pari alla metà del massimo edittale, tiene distinte le spese postali. Ne consegue secondo questa lettura dell'articolo sopra indicato che la sola condizione che rende esecutivo il verbale per una somma non più corrispondente al minimo edittale è l'omesso pagamento della sanzione alla quale vanno solo aggiunte le spese postali. Recita infatti l'art. 203, comma 3, del c.d.s. che: "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento". Ne discende quindi che l'omesso versamento delle spese postali non consente all'ente impositore di agire per il loro recupero nella metà del massimo edittale considerato che l'art. 6 della L. n. 689 del 1981, nel prevedere in via generale il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiunge che detto pagamento è consentito, "oltre" alle spese del procedimento, operando ancor più nettamente la distinzione.

In ragione delle superiori motivazioni, ne discende l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento opposta in questo giudizio, per avere con la medesima il Comune di Milano richiesto invece il maggior importo di cui all'art. 203, comma 3, del codice stradale.

Sussistono giustificati motivi, attesi i contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti:

- accoglie l'opposizione proposta da [redacted] per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20180430094920002178565 emessa dal Comune di Milano.

Spese compensate

Così deciso in Milano, il 19 marzo 2020

Il Giudice di Pace Marina Falelli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 22 LUG. 2020  
CANCELLIERE

CANCELLIERE  
(G. P. F. F. F.)

- + 17